



COMUNE DI ROBASSOMERO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/11/2010

SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI.....	1
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2 Riferimenti normativi.....	1
Art. 3 Prescrizioni generali.....	2
Art. 4 Competenze degli organi.....	2
Art. 5 Istituzione e restituzione aree mercatali – Disciplina transitoria e nuovi criteri.....	3
Art. 6 Esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio.....	3
Art. 7 Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	4
Art. 8 Vendita con il sistema di battitore.....	4
TITOLO II PROCEDURE AUTORIZZATORIE.....	6
Art. 9 Autorizzazioni di tipo “A”.....	6
Art. 10 Bando pubblico per il rilascio delle autorizzazioni di tipo “A”.....	6
Art. 11 Autorizzazioni di tipo “B”.....	7
Art. 12 Registro delle autorizzazioni.....	7
Art. 13 Autorizzazioni stagionali.....	8
Art. 14 Autorizzazioni temporanee.....	8
Art. 15 Modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai mercati con cadenza ultramensile (fiere).....	9
Art. 16 Sostituzione del titolare di autorizzazione nell’esercizio dell’attività commerciale.....	10
Art. 17 Impedimenti che consentono la rappresentanza eccezionale - Delega.....	10
Art. 18 Sospensione e revoca dell’autorizzazione.....	11
Art. 19 Cambio di residenza.....	11
Art. 20 Aggiunte o modifiche del settore merceologico.....	11
TITOLO III DISCIPLINA DEI MERCATI.....	12
Art. 21 Anticipazione o soppressione dei mercati cadenti in giorni festivi.....	12
Art. 22 Mercati straordinari.....	12
Art. 23 Aree espositive.....	12
Art. 24 Limitazione alla circolazione nell’ambito delle aree mercatali.....	13
Art. 25 Commissione di mercato.....	13
TITOLO IV DISCIPLINA DEI POSTEGGI.....	15
Art. 26 Concessione del posteggio.....	15
Art. 27 Subingresso.....	15
Art. 28 Rilevazione delle presenze.....	16
Art. 29 Assegnazione dei posteggi vacanti (spunta).....	16
Art. 30 Assenze giustificate dell’operatore titolare di posteggio.....	17
Art. 31 Decadenza e revoca del posteggio.....	18
Art. 32 Scadenza e rinuncia.....	18
Art. 33 Registro per le migliori.....	19
Art. 34 Modalità di riassegnazione dei posteggi in caso di spostamento o riorganizzazione dell’area mercatale.....	19
TITOLO V DISPOSIZIONI PER I PRODUTTORI AGRICOLI.....	20
Art. 35 Concessione di posteggio.....	20
Art. 36 Assegnazione dei posteggi vacanti.....	21
Art. 37 Disciplina dell’attività di vendita.....	21
Art. 38 Assenze degli agricoltori.....	21

<i>TITOLO VI DISPOSIZIONI COMUNI</i>	22
Art. 39 Obblighi e divieti	22
Art. 40 Collocamento delle derrate	23
Art. 41 Vendita di animali destinati all'alimentazione	24
Art. 42 Furti, danneggiamenti e incendi	24
Art. 43 Orari di vendita	24
Art. 44 Tasse di posteggio, quote di partecipazione, rimborsi	25
<i>TITOLO VII ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO</i>	26
Art. 45 Vigilanza	26
Art. 46 Sanzioni	26
<i>TITOLO VIII NORME FINALI</i>	27
Art. 47 Norme di rinvio	27
Art. 48 Abrogazioni	27
Art. 49 Entrata in vigore	27

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree mercatali cittadine nonché sulle altre aree destinate alle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi del Titolo III, capo I, punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i).

Art. 2 Riferimenti normativi

1. Nel contesto del presente regolamento si intende per:
 - **D.Lgs 114/1998** il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n.59;
 - **Legge regionale** la legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999 n.28 – Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114;
 - **Indirizzi Regionali** la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n. 626 – 3799 – Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
 - **Criteri Regionali** L.R. 12 novembre 1999 n.28 art.11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; le Deliberazioni della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n. 32 –2642 e s.m.i. e del 17 dicembre 2001 n. 86 – 4861;
 - per **autorizzazione di tipo A** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni;
 - per **autorizzazione di tipo B** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante;
 - per **mercato**, le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
 - per **fiera**, le manifestazioni che si svolgono su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita a cadenza ultramensile;
 - per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, con o senza riassegnazione di posteggi;

- per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee), come individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n.626-3799, e articolate con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
- per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale;
- per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli, per gli operatori turistici (battitori) e per gli ittici;
- per **settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare;
- per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori.

Art. 3 Prescrizioni generali

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi e Criteri Regionali.
2. Il Comune di Robassomero riconosce al commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme il ruolo di:
 - integrazione del sistema commerciale in sede fissa nell'ambito delle zone di insediamento commerciale urbano;
 - potenziamento del sistema commerciale urbano rispetto alle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;
 - completamento della gamma di servizi commerciali offerti ai consumatori;
 - valorizzazione e salvaguardia della produzione agricola locale e regionale.
3. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su area pubblica devono indicare:
 - a) le aree destinate ai futuri insediamenti commerciali, in particolare dei mercati o fiere che necessitano di attrezzature specifiche per esigenze igienico-sanitarie, una adeguata accessibilità, ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) i limiti ai quali sono sottoposte in relazione al decoro e rispetto dei luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano.

Art. 4 Competenze degli organi

1. In applicazione delle norme di programmazione, ai principi e criteri fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento, vengono definite le seguenti competenze:
 - **Consiglio Comunale:** al Consiglio Comunale compete:
 - a) l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), della DCR n. 626-3799/2001;
 - b) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento definitivo di tutte le manifestazioni di commercio su area pubblica sulle aree di cui al punto precedente;
 - **Giunta Comunale:** alla Giunta Comunale compete:

- a) l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), della DCR n. 626-3799/2001;
 - b) l'individuazione delle aree alternative alle forme mercatali, di cui all'art 4, della DCR n. 626-3799/2001 (aree extramercatali);
 - c) lo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica;
- **Sindaco:** al Sindaco compete:
- a) l'adozione delle ordinanze d'urgenza, qualora sia necessario procedere allo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica, per motivi di igiene, sanità o sicurezza pubblica;
- **Dirigente:** al Dirigente del Settore compete:
- a) Il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" e "B";
 - b) Il rilascio delle concessioni su posteggio decennale;
 - c) Il rilascio delle concessioni di posteggio di cui al decreto legislativo 228/2001 ai produttori agricoli che intendano esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati.
2. Ai suddetti organi spettano altresì le funzioni specificamente loro attribuite dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 5 Istituzione e restituzione aree mercatali – Disciplina transitoria e nuovi criteri

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, si intendono confermate le aree mercatali ed extramercatali istituite o restituite con il documento di riordino del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26 maggio 2003 e successive modifiche, come integrato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2008.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle deliberazioni di istituzione o restituzione di aree mercatali dovranno essere indicati tutti i tratti distintivi della manifestazione, ossia:
 - ubicazione, con il dettaglio delle aree di circolazione coinvolte;
 - estensione;
 - periodicità;
 - suddivisione in settori merceologici e le eventuali specializzazioni merceologiche;
 - il numero dei posteggi, quelli riservati ai produttori e quelli eventualmente destinati ai battitori;
 - le eventuali zone di sosta interna riservate agli operatori;
 - i giorni o gli orari della manifestazione, con indicazione dell'orario di arrivo, di vendita, di spunta, e del termine entro il quale dovrà essere liberata l'area.
3. I provvedimenti indicati al comma precedente dovranno essere obbligatoriamente preceduti da consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica, degli agricoltori e dei consumatori a livello provinciale, nonché con i rappresentanti dei mercati già esistenti.

Art. 6 Esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

1. L'autorizzazione di tipo "A" abilita all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di un posteggio, è rilasciata, in base alla normativa regionale, dal Comune ove ha sede il posteggio contestualmente alla relativa concessione. Questo tipo di autorizzazione abilita anche:

- a) ad esercitare l'attività in forma itinerante nel territorio regionale;
- b) a presentarsi sui mercati per la spunta nell'ambito del territorio regionale;
- c) a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale.

Art. 7 Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Il commercio itinerante è quello svolto su aree pubbliche da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 (autorizzazione di tipo "B"); permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri. Sono fatti salvi i diversi limiti nelle aree, eventualmente previste, per la sosta prolungata.
2. L'autorizzazione itinerante abilita alla vendita nei limiti e con le modalità definite al Titolo IV, Capo III, Sezione I, della DGR n. 32-2642/2001. In particolare l'autorizzazione di tipo "B" consente all'operatore:
 - a) l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale;
 - b) l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - c) la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98;
 - d) l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste;
 - e) la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Il commercio itinerante non può essere esercitato nelle seguenti aree del territorio comunale:
 - a) aree pubbliche insistenti su tratti di strada in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
 - b) nelle aree interne ed esterne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato;
 - c) all'interno dei giardini pubblici, salva specifica autorizzazione in deroga;
 - d) nel centro storico e nelle ulteriori aree di circolazione individuate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.
4. L'operatore itinerante non può bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
5. Gli operatori che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio e sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
6. E' comunque fatta salva la possibilità di stabilire apposito orario e di limitare, con apposito atto amministrativo, l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di circolazione stradale, igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8 Vendita con il sistema di battitore

2. Sono da considerarsi battitori i venditori ambulanti che illustrano ad alta voce la qualità, l'utilità e la convenienza delle merci poste in vendita, ne propongono l'acquisto annunciandone il prezzo e presentando eventualmente l'offerta al pubblico delle merci stesse in determinate quantità.
3. Il venditore con qualifica di battitore può esercitare la propria attività di vendita solo nei posteggi appositamente individuati negli atti di istituzione dei mercati e assegnati secondo un ordine di turna-

zione. Il calendario delle turnazioni dovrà essere definito in accordo con gli operatori interessati; qualora manchi detto accordo vi provvede l'ufficio entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la rotazione.

4. La qualifica di battitore viene attribuita al momento del rilascio dell'autorizzazione; sulla stessa, nella parte riservata alla concessione di posteggio, dovrà essere riportata la dicitura: "Posteggio assegnato a rotazione".
5. Il battitore non può vendere prodotti alimentari soggetti alla catena del freddo o per i quali vi ostino motivi igienico-sanitari per la conservazione.
6. I posteggi occasionalmente liberi vengono assegnati in spunta agli operatori con la qualifica di battitore e per le merceologie ammesse.
7. L'assenza ingiustificata di un terzo dei giorni individuati nel turno comporta la revoca della concessione di posteggio. Sono giustificate le assenze nei casi specificati all'art. 30 del presente regolamento.

TITOLO II

PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Art. 9 Autorizzazioni di tipo "A"

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo "A" per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune domanda utilizzando apposito modello entro i termini previsti nei bandi indetti dal Comune ai sensi dell'articolo successivo
2. Fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti, nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni, e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta banchi; qualora il mercato sia composto da un numero inferiore può usufruire di due posteggi connessi ad altrettante autorizzazioni.
3. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo "A" per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande, fatto salvo il periodo di sospensione, che non potrà superare 30 giorni, applicabile nei casi previsti dall'art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 10 Bando pubblico per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"

1. Il bando comunale deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata.
2. Il bando, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito Internet del Comune e da affiggere all'Albo Pretorio del Comune, deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'area cui si riferisce;
 - b) l'elenco dei posteggi disponibili;
 - c) il numero che li identifica;
 - d) l'esatta collocazione di ciascuno;
 - e) le dimensioni e la superficie;
 - f) il settore merceologico di appartenenza , ovvero la destinazione merceologica del posteggio o gruppi di posteggi;
 - g) l'indicazione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie (Titolo IV, Capo II, Sezione II, DGR n. 32-2642/2001).
3. Nella domanda devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 114/98;

- b) il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 114/98.
4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
 5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
 6. Le domande dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel bando, all'Ufficio Protocollo del Comune o inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Verranno considerate irricevibili le domande inviate con raccomandata, ancorché spedite in tempo utile, che giungano al protocollo del Comune dopo il quinto giorno successivo alla data di scadenza prevista nel bando; in detto termine non vengono considerati i giorni festivi.
 7. Il Responsabile del procedimento esamina le domande e, qualora ne abbia la competenza, rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero, sulla base della graduatoria formulata in relazione ai criteri stabiliti nel bando.
 8. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

Art. 11 Autorizzazioni di tipo "B"

1. La procedura per l'autorizzazione di tipo "B" segue, per quanto applicabili, i criteri e la procedura previsti dall'articolo precedente. Nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
2. L'autorizzazione di tipo "B" è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

Art. 12 Registro delle autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/98, e predispone apposite forme di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e delle concessioni più precisamente:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) il tipo di autorizzazione;
 - d) il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e) il numero del posteggio e l'area mercatale risultante dalla concessione;
 - f) il codice fiscale;
 - g) data di rilascio.

Art. 13 Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno. La concessione è soggetta al regime decennale nel caso in cui l'esercizio dell'attività si svolga su posteggio fisso.
2. L'autorizzazione stagionale non può avere una durata inferiore a trenta giorni e superiore a centotanta.
3. L'attività di vendita sui posteggi con destinazione stagionale deve essere effettuata tutti i giorni del periodo consentito e con l'orario per essa stabilito.
4. Qualora per motivi di viabilità, di igiene, o per rilevante interesse pubblico sia necessario spostare o sopprimere il posteggio stagionale si applicherà la procedura e le garanzie previste dalla normativa regionale e dal presente regolamento. Nel caso di spostamento l'operatore potrà scegliere tra le aree che il Comune gli metterà a disposizione.
5. Le strutture utilizzate oltre che rispondere alle norme igienico-sanitarie devono rispondere ai criteri di decoro e di colore richiesti dal Comune.

Art. 14 Autorizzazioni temporanee

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica:
 - in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone;
 - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso;
 - nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura;
 - nell'ambito di iniziative commerciali di specifica o specialistica tipologia merceologica.
2. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali soggettivi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n.114/98.
3. La domanda per ottenere una autorizzazione temporanea dovrà pervenire all'Ufficio Commercio almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione; salvo diverse disposizioni il termine è perentorio. Nei dieci giorni successivi l'ufficio provvede alla verifica di ammissibilità della domanda con riferimento:
 - al possesso dei requisiti morali e/o professionali, di cui all'art. 5 decreto legislativo 114/98;
 - alla data di presentazione;
 - alla merceologia trattata.
4. La domanda, in bollo, deve essere sottoscritta dal richiedente il quale deve autocertificare di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2. La domanda deve inoltre contenere: dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico, una descrizione della merceologia trattata rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo o da altro provvedimento amministrativo.
5. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione temporanea da applicarsi in mancanza di altri e più specifici criteri stabiliti dalla Giunta Comunale sono: priorità di data di presentazione al protocollo del Comune; a parità di data o in caso di superamento dei posti disponibili prevale la tipologia merceologica venduta o mancante; a parità di merceologia la maggiore età anagrafica.

6. Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, saranno stabiliti nell'atto istitutivo della manifestazione, nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della deliberazione di Giunta Regionale n.32- 2642 del 2/4/01 , i criteri per la partecipazione.
7. Non rientra nella presente normativa relativa all'attività di vendita, l'attività di esposizione e scambio. Non rientrano inoltre nella presente normativa, pertanto non necessitano di autorizzazione per la vendita, gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica (es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari – bracciali, magliette – che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico).

Art. 15 Modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai mercati con cadenza ultramensile (fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile (fiere), titolati ai sensi dell'art. 28 c.6 D. Lgs. n. 114/98, devono presentare all'Ufficio Protocollo del Comune o inviare, con lettera raccomandata, entro e non oltre 20 giorni antecedenti la data della manifestazione, domanda di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, allegando copia dell'autorizzazione con la quale partecipano se non rilasciata dal Comune di Robassomero. Verranno considerate irricevibili le domande inviate con raccomandata, ancorché spedite in tempo utile, che giungano al protocollo del Comune dopo il quinto giorno successivo alla data di scadenza sopra indicata; in detto termine non vengono considerati i giorni festivi.
2. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i criteri stabiliti dal Titolo III Capo II punto 2 della D.G.R. 32-2642 del 02/04/01 e s.m.i.
3. L'operatore ammesso alla fiera riceve dall'Ufficio Commercio la comunicazione di assegnazione di posteggio valida solo per i giorni della fiera, nonché le altre notizie sulle modalità, tempi di occupazione e pagamento dei tributi locali.
4. Il Comune può stabilire, ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento, un diritto di istruttoria dovuto dall'operatore oltre i canoni e tributi previsti.
5. L'operatore assegnatario di posteggio che non partecipi alla fiera, senza giustificato motivo, verrà penalizzato con una decurtazione delle presenze maturate, nella misura di 3 per ogni assenza. E' considerata assenza ingiustificata quando la stessa, ancorché motivata, giunga all'Ufficio Commercio successivamente al secondo giorno antecedente la data della fiera.
6. L'assenza è considerata giustificata, se risultante da documenti rilasciati da enti o uffici pubblici e se giunta all'ufficio competente entro i termini riportati al comma precedente, esclusivamente a seguito del verificarsi delle seguenti situazioni:
 - a. Degenza in clinica od in ospedale;
 - b. Cure, anche in regime di day hospital, esclusivamente per i giorni di ricovero o cura;
 - c. Servizi resi allo stato (es.: giudice popolare);
 - d. Lutto (fino ai 3 giorni successivi all'evento e per parenti sino al 2° grado e affini di 1° grado)¹

¹ *Parenti fino al 2° grado: coniuge, genitori, figli, nonna e nonno, nipoti, fratelli e sorelle - Affini entro il 1° grado: suoceri, generi, nuore, patrigno, matrigna e figliastri.*

Art. 16 Sostituzione del titolare di autorizzazione nell'esercizio dell'attività commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche o società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste ultime
2. Il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica esercente in forma di ditta individuale può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione che durante l'attività di vendita gli stessi siano muniti dell'originale dell'autorizzazione, da esibire su richiesta agli organi di vigilanza, nonché della merce, delle attrezzature, del veicolo, dei libri e delle apparecchiature fiscali del titolare.
3. Soltanto nei casi eccezionali indicati all'articolo seguente è consentito al titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica farsi sostituire nell'attività da soggetti diversi da quelli abilitati alla sua sostituzione, indicati al comma precedente.
4. Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sia rilasciata a società di persone, l'attività può essere esercitata da uno o più soci quali risultanti dall'atto costitutivo della società e dalle successive variazioni, nonché da dipendenti della società stessa.
5. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare dell'autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo di esercizio dell'attività (occupazione di posteggio in concessione decennale, spunta, attività itinerante, partecipazione alle fiere).

Art. 17 Impedimenti che consentono la rappresentanza eccezionale - Delega

1. Sono considerati motivi di comprovata necessità che consentono la rappresentanza eccezionale prevista dal comma 3 dell'articolo precedente le seguenti situazioni:
 - a) degenza in ospedale o clinica;
 - b) cure anche in regime di day hospital, esclusivamente per i giorni di ricovero o cura;
 - c) convalescenza post operatoria;
 - d) cure termali o ambulatoriali;
 - e) maternità o allattamento, per il periodo dell'astensione obbligatoria e facoltativa riconosciuto alle lavoratrici dipendenti;
 - f) cure periodiche, anche preventive di malattie a forte rischio per la categoria: (bronchiti, artriti, traumatismi);
 - g) servizi resi allo stato (es.: giudice popolare);
 - h) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore;
 - i) lutto (fino ai 3 giorni successivi all'evento e per parenti sino al 2° grado e affini di 1° grado)
2. Ai fini della ammissibilità della rappresentanza le circostanze elencate al comma precedente si ritengono comprovate soltanto nel caso in cui risultino da documenti rilasciati da enti o uffici pubblici.
3. Salvo casi di forza maggiore la rappresentanza di cui al presente articolo deve essere comunicata all'Ufficio Commercio al massimo entro una settimana dall'inizio della stessa, specificando gli estremi dell'autorizzazione, la circostanza che motiva la rappresentanza, i dati anagrafici completi del rappresentante. Alla comunicazione il delegante dovrà allegare, in originale, la documentazione relativa alla causa e in copia l'atto di delega e fotocopia del documento di identità. Sono considerati casi di forza maggiore, che giustificano la mancata comunicazione di rappresentanza di cui al presente

comma, fatti ed eventi imprevedibili accaduti rispetto al giorno di mercato in tempi tanto ravvicinati da non consentirne la tempestiva comunicazione.

4. Per poter esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche il delegato deve essere munito dell'autorizzazione e della delega in originale.
5. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia impossibilitato a rilasciare la delega potrà provvedervi il coniuge o familiare avente titolo.
6. Nel caso in cui l'Ufficio competente constati la mancanza di delega valida o di valida documentazione delle circostanze che la giustificano o accerti che le cause addotte a motivazione della delega non sono comprese tra quelle elencate sopra o ancora che le motivazioni fornite non sono veritiere, l'esercente sarà sospeso dall'utilizzo del posteggio, salvo le più gravi conseguenze dovute all'assenza ingiustificata.

Art. 18 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione amministrativa alla vendita, di cui all'articolo 29 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 114/98, sono adottate con le modalità previste dai criteri regionali e previo invito all'interessato a presentare le proprie contro deduzioni entro 30 giorni.
2. La comunicazione di revoca o sospensione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 19 Cambio di residenza

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo "A" che trasferiscono la loro residenza (per le persone fisiche) o la sede legale (per le società) devono darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Commercio, entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento, al fine delle conseguenti annotazioni.

Art. 20 Aggiunte o modifiche del settore merceologico

1. Le aggiunte e le modifiche del settore merceologico sono soggette alla procedura e alle condizioni previste dal Titolo IV, Capo VII, della D.G.R. 32-2642 del 02/04/01 e s.m.i:

TITOLO III

DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 21 Anticipazione o soppressione dei mercati cadenti in giorni festivi

1. Il mercato che cade in giorni festivi è anticipato, mantenuto, posticipato o soppresso con provvedimento del Dirigente del Settore competente, o suo delegato, sentita la rappresentanza degli operatori del mercato e dei consumatori.

Art. 22 Mercati festivi

1. Ai sensi della D.G.R. 32-2642 DEL 2/4/2001 è consentita, previo parere delle associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori, la definizione di otto mercati festivi da individuare in definizione del calendario annuale, in deroga a quanto definito dall'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 114/98, in aggiunta a quelli previsti nel mese di dicembre.
Per mercati si intendono le manifestazioni di cui all'art. 3, comma 3, della D.C.R. n. 626-3799/2000.
2. Il calendario dei mercati, compresi quelli festivi e straordinari, viene stabilito dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato, sentiti gli organismi di rappresentanza degli operatori del mercato e la rappresentanza degli operatori commerciali in sede fissa.

Art. 23 Aree espositive

1. Possono essere previste presso ogni area mercatale, preferibilmente in corrispondenza degli accessi principali, apposite aree espositive.
2. Per accedervi occorrerà presentare domanda di occupazione suolo pubblico presso il competente ufficio. Le domande saranno accettate in ordine di arrivo.
3. Al fine di garantire la possibilità di turnazione nell'accesso a tali aree, non saranno accolte richieste superiori a 10 giornate di mercato consecutive nell'anno solare. Al termine delle 10 giornate e nel caso non siano state presentate ulteriori domande l'operatore potrà richiedere nuovamente l'area espositiva.
4. Oltre al limite sopra indicato, l'utilizzo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) divieto di effettuare vendite;
 - b) orario limitato a quello di svolgimento del mercato;
 - c) aver assolto il pagamento dei tributi e rimborsi di cui all'art. 44 del presente regolamento.
5. La concessione, rilasciata dal Dirigente del Settore Economia e Organizzazione o suo delegato, dovrà essere esibita quale titolo autorizzativo, su richiesta, agli agenti della Polizia Municipale.

Art. 24 Limitazione alla circolazione nell'ambito delle aree mercatali

1. Le aree mercatali, in quanto tali, vengono considerate ai fini della presente normativa e a tutti gli effetti "aree pedonali" e come tali, nell'ambito di esse, durante l'orario di vendita è di norma proibita la circolazione dei veicoli.
2. A parziale deroga rispetto a quanto sopra, ed al fine di consentire le normali operazioni di carico e scarico delle merci e delle attrezzature si prescrive quanto qui di seguito riportato:
 - **Inizio mercati**

Qualora il posteggio interessato non sia di dimensioni tali da consentire il parcheggio dell'auto-mezzo, e non vi siano stalli di sosta disponibili, quest'ultimo dovrà essere rimosso dall'area mercatale secondo le seguenti modalità:

 - a) entro l'ora di inizio delle vendite, per gli operatori titolari di concessione a carattere continuativo;
 - b) entro 60 minuti dall'ora sopra definita, per gli operatori titolari di assegnazione giornaliera, salvo deroghe stabilite dagli operatori di Polizia Municipale nella contingenza degli eventi.
 - **Chiusura mercati e/o uscita anticipata**
 - a) la movimentazione e/o circolazione di automezzi, in ingresso ed in uscita, nell'ambito dell'area mercatale a "chiusura del mercato" potrà avvenire esclusivamente nell'arco temporale stabilito nell'atto di istituzione/restituzione del mercato;
 - b) qualsivoglia movimento di automezzi nel corso della fascia oraria destinata alle vendite dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Polizia Municipale.
3. Resta la facoltà, per gli operatori, di poter provvedere a rifornimenti intermedi mediante l'uso di carrelli e simili movimentati a mano; anche questi dovranno essere comunque ricoverati, a fine uso, nell'ambito del posteggio o al di fuori dell'area mercatale.
4. L'acquisto di un mezzo più grande non può comportare automaticamente l'ampliamento della concessione di posteggio.

Art. 25 Commissione di mercato

1. Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati è istituita una commissione consultiva composta da:
 - Assessore al Commercio, o suo delegato, Presidente;
 - Dirigente del Settore Economia e Organizzazione o suo delegato;
 - Responsabile del Servizio cui afferisce la materia del commercio o suo delegato;
 - Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - n. 1 rappresentanti del settore alimentare (mercato del giovedì);
 - n. 1 rappresentanti del settore extralimentare (mercato del giovedì);
 - n. 1 rappresentante dei produttori (mercato del giovedì);
 - n. 1 rappresentante dei battitori (mercato del giovedì);
 - n. 1 rappresentante per ogni associazione di categoria;
 - n. 1 rappresentante dell'associazione dei consumatori.
2. Il segretario della commissione è nominato dal Presidente con proprio atto. In caso di assenza del segretario, le funzioni potranno essere attribuite ad un componente la commissione.

3. Il Presidente potrà invitare ai lavori della commissione esperti esterni, tecnici del comune o chiunque altro ritenga competente nelle materie poste all'ordine del giorno e che possa supportare la commissione nell'assunzione di decisioni su argomenti tecnicamente complessi.
4. I rappresentanti degli operatori del mercato verranno eletti dagli operatori con i criteri e le modalità definite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo. In ogni caso l'operatore eletto decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso.
5. La commissione è convocata dal Presidente o suo delegato.
6. L'avviso di convocazione dovrà essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo casi di motivata urgenza, mediante telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo accettato dai componenti.
7. Le riunioni della commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni e i pareri sono approvati a maggioranza dei presenti.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI POSTEGGI

Art. 26 Concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio di cui al presente titolo (mercati, posteggi singoli o a gruppi) viene rilasciata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di tipologia "A" all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. La concessione del posteggio ha durata di dieci anni salvo che venga specificamente richiesta per una durata inferiore.
3. La concessione del posteggio segue la titolarità dell'azienda commerciale e la relativa autorizzazione e in nessun caso e a nessun titolo può essere da essa disgiunta.
4. La concessione del posteggio viene registrata sull'autorizzazione con indicazione della misura.
5. La domanda dell'aspirante ad un posteggio che rinuncia all'assegnazione del posteggio fisso offertogli perde ogni validità agli effetti delle future assegnazioni.
6. E' ammesso lo scambio consensuale di posteggio tra operatori a condizione che si tratti di posteggi relativi allo stesso genere e settore. Lo scambio viene autorizzato dall'Ufficio Commercio previa verifica della sussistenza dei presupposti per lo stesso e viene annotato sulle concessioni ed autorizzazioni interessate.

Art. 27 Subingresso

1. Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. La comunicazione di subingresso al Comune sede di posteggio deve avvenire prima di iniziare l'attività sul relativo posteggio e comunque entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di presupposto o dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98
3. Il subentrante una volta effettuata la comunicazione potrà esercitare l'attività purché in possesso della copia della comunicazione recante il timbro in originale del comune e con una copia dell'autorizzazione del cedente .
4. Nel subingresso per atto tra vivi il subentrante deve già essere in possesso dei requisiti professionali e morali al momento della comunicazione.
5. Il subingresso verrà dichiarato non accoglibile nel caso in cui il cedente non sia in regola con il pagamento dei tributi al Comune. Qualora dimostri di avere effettuato il pagamento delle morosità pregresse il subingresso potrà essere accolto e il relativo posteggio occupato.
6. Nel subingresso per causa di morte il successore può iniziare da subito l'attività purché possieda i requisiti morali. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa.

7. Il subentrante a causa di morte può cedere l'attività prima di averla iniziata e intestata a proprio nome.
8. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario; non si trasferiscono le assenze e l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese .
9. Il proprietario dell'azienda ceduta in gestione deve, alla scadenza del contratto, presentare domanda di reintestazione prima di procedere ad un successivo affitto- azienda.
10. Per quanto non disciplinato del presente articolo si rinvia ai criteri regionali (Titolo IV , Capo IV, della DGR n. 32-2642/2001).

Art. 28 Rilevazione delle presenze

1. Gli agenti preposti alla vigilanza del commercio su aree pubbliche provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di vendita.
2. Si considera presente l'operatore che accede all'area pubblica di persona o tramite rappresentante o persona validamente delegata, che occupa il posteggio con attrezzature e merci entro l'orario di apertura delle vendite e che esercita effettivamente l'attività di vendita.
3. Si considera presente l'operatore, sia a posto fisso che spuntista, se permane sul mercato per un tempo non inferiore a 3 ore.
4. Si considerano assenze giustificate quelle elencate all'art. 30 del presente regolamento, debitamente comunicate e documentate.
5. Il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione esibita, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società titolare della stessa autorizzazione.
6. Nel caso di anticipazione o posticipazione del mercato o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'art.11, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98, le presenze non verranno rilevate né per gli operatori con posteggio fisso sullo stesso mercato né per i partecipanti all'assegnazione giornaliera (spunta).

Art. 29 Assegnazione dei posteggi vacanti (spunta)

1. Si considerano occasionalmente liberi i posteggi non occupati dai titolari o loro rappresentanti entro le ore 08,00 (orario stabilito per l'inizio delle vendite). I titolari che non abbiano occupato il posteggio loro assegnato entro il termine indicato non possono più accedere alle operazioni di commercio su aree pubbliche della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posteggi occasionalmente liberi di cui al comma precedente e i posteggi liberi in attesa di assegnazione definitiva sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali o agricoli che non sono assegnatari di posteggio fisso e che si presentano alle operazioni di spunta.

3. Ai fini della più razionale organizzazione del mercato, la graduatoria per l'assegnazione giornaliera dei posteggi è distinta per ciascuno dei settori ed aree in cui è organizzato il mercato o il gruppo di posteggi.
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili è effettuata ogni giorno di svolgimento della manifestazione di commercio su area pubblica direttamente sull'area di cui si tratta, immediatamente dopo l'inizio delle operazioni di vendita. In deroga a quanto disposto dal precedente periodo, per esigenze di organizzazione del mercato, i posteggi liberi possono essere assegnati anche prima dell'orario della spunta ai primi in graduatoria per la spunta stessa.
5. L'assegnazione giornaliera è riservata a coloro che si presentano alla spunta provvisti dell'autorizzazione originale valida per la manifestazione di cui si tratta e siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto nell'ordine dei seguenti criteri di priorità:
 - più alto numero di presenze sulla manifestazione di commercio di cui si tratta, determinato sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dalla data di inizio dell'attività attestata da visura camerale;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
6. Qualora titolare di più autorizzazioni, l'operatore non può cumulare a favore di un'autorizzazione ai fini della spunta le presenze registrate a favore di altre autorizzazioni.
7. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con diversi titoli sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
8. I titolari di posteggio assegnato giornalmente devono iniziare le vendite entro 60 minuti dall'assegnazione; è fatto loro divieto di accettare il posteggio in assegnazione giornaliera e non occuparlo oppure cederlo ad altro esercente.
9. Non è prevista giustificazione all'assenza da parte degli esercenti partecipanti alla spunta.
10. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

Art. 30 Assenze giustificate dell'operatore titolare di posteggio

1. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
 - a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi, prorogabili una sola volta di altri 3 mesi;
 - b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
 - c) ferie per un periodo di tempo, non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno; nei mercati con cadenza settimanale sono giustificate 4 giornate di mercato;
 - d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative, quali richiami per servizio militare obblighi elettorali, ecc..
2. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all'Ufficio Commercio prima del loro verificarsi e debitamente documentate.

3. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione postuma, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.
4. Non sono altresì conteggiate, ai fini della decadenza dal posteggio, le assenze determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato.
5. Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti ed affini di primo grado, il coniuge o il convivente, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione all'Ufficio Commercio, per un periodo di 3 mesi prorogabili per una sola volta di ulteriori 3 mesi.
6. In caso di società l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato e a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
7. In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l'operatore non ceda la titolarità o la gestione dell'azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi 6.

Art. 31 Decadenza e revoca del posteggio

1. Costituisce causa di decadenza della concessione l'assenza dal posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.
2. La concessione stagionale di posteggio decade allorché vengano effettuate un terzo di assenze ingiustificate rispetto all'intero periodo consentito. Sono giustificate le assenze se supportate dalle motivazioni indicate all'art. 30 del presente regolamento.
3. Le concessioni possono essere altresì revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; in tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi, previo parere della Commissione di Mercato e sentiti i diretti interessati.

Art. 32 Scadenza e rinuncia

1. La concessione di posteggio cessa alla scadenza indicata nell'atto del rilascio.
2. La concessione è tacitamente rinnovata se entro 60 giorni dalla scadenza non venga notificata all'operatore la sussistenza di condizioni che impediscono il rinnovo.
3. Sono considerate condizioni impeditive:
 - a) la perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D. Lgs, n. 114/98;
 - b) il mancato versamento dei tributi comunali, rimborsi e contributi di cui all'art. 44 del presente articolato;
 - c) la sussistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
4. In presenza delle suddette cause, e avviata la procedura di contestazione di cui al comma 2, si potrà procedere al rinnovo nel caso in cui l'operatore rimuova l'impedimento entro il termine di scadenza della concessione.

5. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

Art. 33 Registro per le miglorie

1. E' istituito presso l'Ufficio Commercio, per ciascun mercato, il Registro delle Miglorie.
2. Gli assegnatari di posteggio fisso, al fine di migliorare la collocazione della propria attività, possono presentare domanda onde ottenere il trasferimento in uno dei posteggi che si renderanno disponibili nella stessa manifestazione.
3. L'Ufficio Commercio provvede all'assegnazione seguendo l'ordine di precedenza determinato dalla data di iscrizione nel registro.
4. Qualora si rendano disponibili dei posteggi, l'Ufficio Commercio comunicherà a mezzo raccomandata il termine, non inferiore a 30 giorni, entro cui gli iscritti al registro dovranno far pervenire l'accettazione della migloria.
5. I posteggi non accettati in migloria, entro il termine fissato, saranno assegnati a norma dell'art 10 del presente regolamento.

Art. 34 Modalità di riassegnazione dei posteggi in caso di spostamento o riorganizzazione dell'area mercatale

1. Nel caso di spostamento del mercato in altra area ovvero in caso di riorganizzazione, anche parziale, dello stesso, a cura dell'Ufficio Commercio, in collaborazione con il Comando Polizia Municipale, verrà predisposto un apposito elenco degli operatori perdenti posteggio i quali saranno chiamati a scegliere tra i nuovi posteggi secondo i criteri stabiliti con provvedimento dirigenziale, sentiti i rappresentanti della Commissione di mercato.
2. L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per rispondere al meglio alle norme igienico sanitarie.
3. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione della manifestazione, che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dalla stessa.
4. La soppressione di singoli posteggi in concessione decennale per motivi di preminente interesse pubblico non costituisce riorganizzazione del mercato. Tale soppressione non comporta in capo al titolare del posteggio soppresso alcun diritto di natura patrimoniale se non quello di ripetizione della tassa/canone di occupazione del suolo pubblico, nonché degli altri oneri e tributi, per i periodi non goduti, qualora già versati.
5. Lo spostamento, la riduzione o l'aumento di superficie di singoli posteggi in concessione decennale per motivi di preminente interesse pubblico, avvenuto col consenso del titolare della concessione decennale, non costituisce spostamento del mercato ovvero riorganizzazione dello stesso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER I PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 35 Concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione. La concessione è rinnovabile con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 32.
2. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni (complementarietà della stagionalità delle produzioni).
3. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell'impresa agricola di cui al successivo comma 9, l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente normativa. I criteri per la formazione della graduatoria sono quelli individuati nel Titolo III, Capo II, della D.G.R. n. 32-2642/2001 e s.m.i..
5. Al produttore assegnatario viene rilasciato l'atto di concessione in bollo con l'indicazione del posteggio e dell'area mercatale cui si riferisce, i prodotti che porrà in vendita, il periodo di vendita, ed ogni altra notizia utile agli organi di controllo.
6. Gli agricoltori della stessa azienda agricola possono essere titolari e possono utilizzare contemporaneamente, su ogni mercato, sia a titolo di spunta che a titolo di concessione decennale un numero di posteggi non superiore al 20 % dei posti riservati ai produttori agricoli. In ogni caso il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non può essere superiore a tre.
7. La miglioria di posteggio deve essere richiesta per iscritto entro il 31 gennaio di ogni anno; viene concessa seguendo il criterio dell'anzianità di rilascio della concessione.
8. Il produttore agricolo che ha ottenuto la miglioria di posteggio anche solo per un giorno può presentare una nuova istanza due anni dopo dall'ultima richiesta.
9. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante autocertificazione e documentati dai relativi contratti.
10. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare, previste all'art. 16 del presente regolamento, si applicano anche agli agricoltori, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti.

Art. 36 Assegnazione dei posteggi vacanti

1. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera su ogni mercato osservando i criteri di priorità individuati nel Titolo III, Capo II, della D.G.R. n. 32-2642/2001 e s.m.i. A parità di tutte le condizioni, prevarrà l'azienda con il minor numero di presenze sulla manifestazione.
2. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria.
3. I produttori agricoli devono osservare le norme previste per i commercianti relativamente alle disposizioni che riguardano gli orari, le assenze, le sostituzioni tramite i coadiutori familiari o dipendenti dell'azienda.

Art. 37 Disciplina dell'attività di vendita

1. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. n. 228/2001, dalla normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
2. E' consentito al produttore agricolo chiedere la variazione del periodo di vendita soltanto due volte all'anno e precisamente: nella stagione invernale e nella stagione estiva.
3. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge n. 580/1993, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. n. 228/2001, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi.

Art. 38 Assenze degli agricoltori

1. le assenze ai fini della decadenza della concessione vengono computate annualmente in proporzione diretta rispetto all'utilizzo della concessione del posteggio annuale, stagionale o per periodi inferiori. Si applicano i criteri ed i limiti previsti dall'art. 31.
2. Non verranno computate ai fini della revoca della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune. Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di 3 mesi.
3. Oltre a tali periodi verrà applicato, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39 Obblighi e divieti

1. Gli operatori economici su aree pubbliche possono occupare esclusivamente il posteggio o l'area loro concessi per l'esercizio della propria attività ed esclusivamente per l'orario stabilito. E' consentito che l'ombrellone a riparo del banco dalle intemperie sporga di un massimo di 50 centimetri rispetto alla misura del posteggio.
2. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione e devono sempre essere rispettate la parti libere e di passaggio, anche se di servizio, anche se i due banchi contigui appartengono alla stessa impresa commerciale.
3. L'installazione di banchi e di automezzi degli operatori sui marciapiedi non è consentita, salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Polizia Municipale considerate le caratteristiche del luogo.
4. Tra banco e banco deve essere lasciato un passaggio, di dimensioni adeguate, libero da qualsiasi ingombro.
5. È fatto divieto di appendere tende o altre merci sul fronte e ai lati dei banchi, sotto gli ombrelloni e sotto gli sportelli degli automezzi in modo tale che sporgano oltre il posteggio assegnato.
6. Gli operatori non possono porre in vendita merci non contemplate nell'autorizzazione o non consentite nel settore o nella zona in cui si effettua la vendita stessa.
7. E' vietata su aree pubbliche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. E' inoltre vietata la vendita o esposizione di armi, esplosivi, oggetti preziosi; è consentita, invece, la vendita di strumenti da punta e taglio, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 112/1998.
8. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
9. Gli operatori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno inoltre l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio ad essi assegnato.
Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti prodotti devono essere raccolti, differenziati a seconda della tipologia (organica, plastica, legno, carta, vetro) e depositati negli appositi contenitori allo scopo predisposti.
10. I soggetti ammessi ad operare sulle aree pubbliche non devono insudiciare, manomettere, deteriorare o danneggiare il suolo pubblico, gli impianti pubblici, la segnaletica, le fontanelle, i servizi igienici, l'arredo urbano. Nel fare uso dei servizi igienici dedicati gli operatori avranno cura di non comprometterne il regolare funzionamento e saranno comunque collettivamente e solidalmente responsabili della manutenzione dei servizi igienici loro consegnati dal Comune.
11. Gli operatori devono esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza l'originale dell'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, la concessione del posteggio, l'eventuale delega alla sostituzione

nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza al fine dell'espletamento dei propri compiti di polizia del commercio su aree pubbliche.

12. I venditori devono rispettare la normativa in materia di pubblicità dei prezzi e di tracciabilità delle merci in vendita. I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fare preciso riferimento alla qualità dei prodotti e all'unità di misura del peso in uso per le merci vendute a peso oppure a mazzi nel caso di merci che vengono vendute a mazzi.
13. In caso di commercio di prodotti usati o igienicamente trattati i venditori hanno l'obbligo di esporre ben visibile al pubblico un cartello dichiarante la particolare natura dei beni posti in vendita. Le ricevute dell'avvenuto trattamento dovranno essere esibite agli agenti di P.M. addetti al controllo.
14. Nelle attività svolte sulle aree pubbliche è vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti o i cittadini con suoni o schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, chiedere soldi, trattenere fisicamente o impedire il passaggio ai frequentatori.
15. I venditori di musicassette, dischi e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso e a condizione che le emissioni acustiche siano di intensità contenuta.
16. È fatto divieto per gli operatori sulle aree pubbliche di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamma libera o comunque non a norma e anche di utilizzare generatori di corrente che producano inquinamento acustico e/o ambientale.
17. È fatto divieto di tenere accesi i motori degli autobanchi e in genere dei mezzi di trasporto delle merci oltre il tempo strettamente indispensabile.
18. È fatto divieto di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica ed acqua senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione ordinaria degli impianti sono a totale carico degli utilizzatori. L'eventuale manutenzione straordinaria imputabile ad imperizia nell'utilizzo degli impianti da parte degli utenti, è a totale carico degli utilizzatori.
L'impianto mobile che collega il contatore comunale con il punto vendita dovrà essere a norma. La responsabilità per eventuali incidenti causati da tale impianto mobile sarà esclusivamente a carico del titolare del posteggio.
19. Gli esercenti devono astenersi, anche durante le operazioni di spunta, da schiamazzi, proteste, insistenze ed altri comportamenti che turbino il regolare svolgimento del procedimento.
20. Gli operatori autorizzati a svolgere le loro attività sulle aree pubbliche hanno l'obbligo di conoscere e di attuare tutte le misure disposte al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, dei cittadini e delle attività di cui si tratta e dovranno curare i medesimi adempimenti da parte dei loro rappresentanti o delegati.
21. Con l'uso del posteggio il concessionario assume verso i terzi e verso il Comune tutte le responsabilità civili e penali derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 40 Collocamento delle derrate

1. La vendita e somministrazione di prodotti alimentari è sottoposta al rispetto della normativa sanitaria comunitaria, nazionale e regionale vigente.

2. E' in particolare vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature non conformi a quanto stabilito dall'ordinanza 2 marzo 2001 del Ministero della Sanità recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche " e successive integrazioni e modificazioni.
3. Le derrate alimentari poste in vendita devono essere tenute in vista del pubblico in modo che possano essere agevolmente ispezionate dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.
4. Le derrate alimentari costituite da prodotti ortofrutticoli freschi o da prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere collocate su banchi appositamente attrezzati e ad un'altezza da terra non inferiore a m 0,50. Per gli altri alimenti l'altezza da terra del banco non dovrà essere inferiore a 1 metro.
5. Ai fini del presente articolo si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita.

Art. 41 Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa soltanto nelle aree o zone appositamente predisposte dal Comune ed esclusivamente da parte degli agricoltori produttori diretti e dei venditori di prodotti ittici.
2. Sulle aree pubbliche è vietato uccidere, spennare ed eviscerare animali, eccettuati i prodotti ittici di ridotte dimensioni.
3. L'uccisione ed eviscerazione dei pesci dovrà avvenire al riparo dalla vista del pubblico.
4. I polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati; i conigli liberati dalle parti distali ed eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
5. E' fatto divieto di indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati.

Art. 42 Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificassero nei mercati, per fatti non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 43 Orari di vendita

1. Gli orari di svolgimento delle attività di vendita e connesse sulle aree pubbliche sono riportati nelle schede di dettaglio allegate ai provvedimenti istitutivi o re istitutivi delle manifestazioni.
2. Per gravi motivi di pubblico interesse gli orari indicati potranno essere modificati con provvedimento del Sindaco.

Art. 44 Tasse di posteggio, quote di partecipazione, rimborsi

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa o canone occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP) e della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica possono essere stabiliti, in aggiunta ai tributi e tariffe di cui al comma precedente, quote di partecipazione e/o rimborsi, che tengano conto:
 - a) del costo dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) del costo della manutenzione degli impianti;
 - c) del costo di eventuali ulteriori servizi aggiuntivi;
 - d) delle utilità offerte dal Comune agli esercenti.
3. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di quanto previsto ai commi 1 e 2, comporta la sospensione dell'attività di vendita sull'area mercatale per un numero non superiore a venti giorni, previo avvio procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni.
4. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione TOSAP/COSAP, TARSU, delle quote di partecipazione e/o rimborsi di cui al comma 2, avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario, oppure secondo altre modalità stabilite dal Comune.

TITOLO VII

ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Art. 45 Vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sui mercati è il Comando di Polizia Municipale, ovvero il personale appositamente incaricato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale di Polizia Municipale:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento qualora esigenze di tutela della viabilità o di ordine pubblico lo richiedano;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
 - controllare l'esatta corrispondenza tra titolari di posteggio ed effettivi occupanti;
 - fare osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale compreso il presente regolamento (pubblicità dei prezzi, uso e/o metratura pulizia dei posteggi, norme sanitarie ,orari ecc...).

Art. 46 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 114/98.
2. In caso di recidiva, l'organo comunale competente dispone la sospensione dell'attività di vendita nel territorio comunale per un periodo da quattro a venti giorni.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 47 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme regionali e statali, contenute in atti aventi forza di legge o in regolamenti, o anche in atti con forza sub-regolamentare per le parti potenzialmente precettive in essi contenute.

Art. 48 Abrogazioni

- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato Il regolamento comunale per l'esercizio del mercato ambulante, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 82 del 1° ottobre 1976.

Art. 49 Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 92 dello Statuto, il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e la ripubblicazione, all'Albo Pretorio, per 15 giorni.
